

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
475/2017/E/EEL

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI GESTORI DI UNA RETE INTERNA DI UTENZA (RIU) A CUI SONO CONNESSE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 33;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel, che fissa la decorrenza delle agevolazioni tariffarie relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto 5 aprile 2013;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel, che determina le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel, recante “Prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel, recante “Modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia negli anni 2013 e 2014”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014), recante “Disposizioni in materia di agevolazioni a imprese a forte consumo di energia ricomprese in una Rete Interna di Utenza di cui all’articolo 33 della legge 99/09 (di seguito: RIU)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel, recante “Disposizioni urgenti alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) in merito alle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, recante, tra l’altro, l’aggiornamento del registro delle reti interne di utenza (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel, recante “Disposizioni operative per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2015”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi da essa regolati con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni che devono essere rispettate affinché una rete elettrica privata sia definita Rete Interna di Utenza;
- l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 83/12, prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, siano definite le “imprese a forte consumo di energia”, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo e incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa;

- l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12 stabilisce che l'Autorità ridetermini i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- con comunicazioni del 24 aprile 2013 e del 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità gli atti di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39 del decreto-legge 83/12.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 5 aprile 2013, unitamente agli indirizzi Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 e del 24 luglio 2013, individuano un regime tariffario agevolato per le imprese a forte consumo di energia;
- il decreto 5 aprile 2013 ricomprende, tra i parametri necessari per valutare l'ammissione di un consumatore nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, *“il quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività”*;
- in particolare, l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della attività produttiva dell'impresa rileva:
 - a) ai fini dell'individuazione della soglia minima di consumo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 5 aprile 2013;
 - b) ai fini del calcolo dell'intensità del costo dell'energia elettrica sul fatturato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata da un consumatore connesso a una RIU – diversamente da quanto accade per un consumatore direttamente connesso alla rete pubblica – non viene determinato dal gestore concessionario nell'ambito dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica regolato dall'Autorità, ma è frutto di un'elaborazione, generalmente effettuata dal gestore della RIU, sulla base di dati di misura rilevati in

corrispondenza di punti interni alla rete privata; tale elaborazione risulta complessa in presenza di più utenti connessi alla RIU (siano essi clienti finali o produttori);

- generalmente, all'interno di una RIU possono trovarsi imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese che non lo sono, così come si possono trovare imprese a forte consumo di energia elettrica con diversa intensità di costo di energia elettrica, ivi compreso il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica;
- pertanto, con la deliberazione 385/2014/R/eel, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie ai sensi del decreto 5 aprile 2013, si è reso necessario determinare l'energia elettrica imputabile agli usi propri di ciascuna delle imprese a forte consumo di energia elettrica connesse alla RIU (ivi compreso, eventualmente, il titolare del punto di interconnessione con la rete pubblica), distinguendo detta energia da quella imputabile agli altri soggetti connessi alla RIU e da quella imputabile alle perdite di rete;
- a tal fine, la deliberazione 385/2014/R/eel ha integrato la deliberazione 437/2013/R/eel, stabilendo che il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica trasmetta alla CSEA il bilancio energetico della RIU, secondo uno schema predefinito (Allegato 4 alla medesima deliberazione 437/2013/R/eel, come successivamente rettificato e completato dalla deliberazione 539/2015/R/eel);
- la deliberazione 385/2014/R/eel disciplina separatamente il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a beneficio dei soggetti titolari del POD della RIU (articolo 3) da quello a beneficio degli altri soggetti – diversi dal titolare del POD – che prelevano energia elettrica all'interno della RIU (articolo 4);
- ai sensi della deliberazione 437/2013/R/eel, la CSEA è incaricata dell'attuazione del sistema per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a beneficio delle imprese a forte consumo di energia e, nell'ambito di tale incarico, tra l'altro, riceve e verifica i bilanci energetici delle RIU alle quali sono connessi i soggetti che richiedono le suddette agevolazioni;
- con la deliberazione 788/2016/R/eel, l'Autorità ha aggiornato l'elenco delle RIU riportando, per ciascuna di esse, il relativo gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- con la deliberazione 539/2015/R/eel, l'Autorità ha rettificato l'Allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel (che attribuiva convenzionalmente le perdite di rete interne alla RIU ai clienti finali), in modo da scorporare le perdite di rete interne alla RIU tra quelle associate all'energia elettrica prodotta e immessa in rete da quelle attribuite ai clienti finali presenti all'interno della medesima RIU;
- il suddetto Allegato 4 è stato utilizzato, peraltro, ai fini della ricostruzione dei consumi di energia elettrica delle imprese all'interno delle RIU, a decorrere dal 2011, affinché tali dati possano essere utilizzati nell'ambito del procedimento di valutazione, da parte della Commissione Europea, della compatibilità delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare due verifiche ispettive finalizzate all'accertamento del rispetto delle disposizioni dell'Autorità che disciplinano le modalità di determinazione del bilancio energetico di una RIU, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni tariffarie a beneficio di imprese a forte consumo di energia elettrica connesse a tale rete;
- individuare i gestori di una RIU da sottoporre a verifica sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) che sia stato presentato il bilancio energetico ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni tariffarie a beneficio di una o più imprese a forte consumo di energia elettrica connesse alla medesima RIU;
 - b) che alla RIU siano connessi impianti di generazione di energia elettrica attivi;
 - c) che la RIU sia caratterizzata da una quota significativa di consumi di energia elettrica di altri clienti finali che non siano imprese a forte consumo di energia;
- che le verifiche ispettive siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, in forza del vigente Protocollo di Intesa;
- che alle verifiche possa partecipare anche personale della CSEA

DELIBERA

1. di approvare il programma di due (2) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2017, nei confronti di gestori di RIU alle quali siano connesse imprese a forte consumo di energia elettrica, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche in materia di bilancio energetico di una Rete Interna di Utenza (RIU) presentato ai fini delle agevolazioni a favore di imprese a forte consumo di energia elettrica ad essa connesse: oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità, con l'eventuale partecipazione di personale della CSEA, e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'impresa interessata di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA e al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nonché di

- inviare le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 3;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni